



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0269(COD)

16.7.2012

EMENDAMENTI 54 - 291

Progetto di relazione

Marian Harkin

(PE483.708v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

Proposta di regolamento

(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 54
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento

—

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 55
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Title 1

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla **globalizzazione** 2014 - 2020

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla **sostenibilità** 2014 - 2020

(La modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Emendamento 56
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 -

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, **alle**

2020

crisi e alle ristrutturazioni 2014 - 2020

(La modifica si applica all'intero testo)

Or. fr

Emendamento 57

Frédéric Daerden

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento *alla globalizzazione* 2014 - 2020

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento *alle crisi* 2014 -2020

(La modifica si applica all'intero testo)

Or. fr

Emendamento 58

Frédéric Daerden

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento *alla globalizzazione* 2014 - 2020

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento *alle ristrutturazioni* 2014 - 2020

(La modifica si applica all'intero testo)

Or. fr

Emendamento 59
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– vista la direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, all'anticipazione e alla gestione delle ristrutturazioni

Or. fr

Emendamento 60
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nel biennio 2009-2010 il FEG ha assistito circa il 10% dei lavoratori licenziati nell'Unione reintegrando con successo nel mercato del lavoro soltanto il 40% dei beneficiari. Solo aumentando il grado di coinvolgimento degli enti locali, regionali e dei rappresentanti della società civile organizzata il FEG saprà aumentare la propria diffusione e la propria efficacia.

Or. it

Emendamento 61
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Dalla sua creazione ad oggi tutte le parti interessate coinvolte nel funzionamento del FEG hanno manifestato in diverse sedi la necessità che in futuro il Fondo possa intervenire anche in casi in cui il personale in esubero sia inferiore alle 500 unità.

Or. it

Emendamento 62

Mara Bizzotto

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) La revisione del FEG dovrebbe essere condotta seguendo tre principi: 1. trasformare il FEG in un vero meccanismo d'intervento rapido più efficiente e tempestivo; 2. fare del FEG un'opzione concreta ed efficace offerta dall'Europa agli Stati membri per affrontare casi di esuberi massicci collegati alla crisi e alla globalizzazione, con la conseguente necessità di procedure più semplici, tassi di cofinanziamento più elevati e maggiore flessibilità nell'applicazione; 3. offrire addizionalità, apportando un sostegno complementare rispetto a quello degli altri fondi dell'Unione, integrando sinergicamente le misure previste dalla normativa nazionale o europea o dai contratti collettivi;

Or. it

Emendamento 63

Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) A fronte dei repentini cambiamenti, in termini di necessità e priorità, indotti dalla globalizzazione e dalla crisi economica nell'economia degli Stati membri, il FEG dovrebbe essere ripensato come strumento adattabile e flessibile in grado di intervenire efficacemente e rapidamente anche nei mercati del lavoro più piccoli o in circostanze eccezionali. A tal fine si sottolinea la necessità, in fase di valutazione delle domande di attivazione del Fondo, di non limitarsi a criteri quantitativi assoluti, quali il numero dei lavoratori licenziati, ma di tenere sempre pienamente conto nella valutazione complessiva dell'impatto di tali esuberi sull'economia di determinate località, aree e regioni legate per cui la crisi di un singolo settore economico, pur collegata ad esuberi inferiori alla soglia di attivazione del Fondo, compromette la dinamica occupazionale dell'intera popolazione dell'area.

Or. it

Emendamento 64
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo

(2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo

europeo di adeguamento alla globalizzazione per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro. ***Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido.***

europeo di adeguamento alla globalizzazione per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 65 **Marije Cornelissen**

Proposta di regolamento **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. ***Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di***

Emendamento

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave.

urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Emendamento 66
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Considerata la necessità di analizzare qualitativamente e quantitativamente i contesti socioeconomici nei diversi settori in ristrutturazione e in diverse aree geografiche interessate, nonché il valore aggiunto delle misure attive di mercato finanziate dal FEG, sarebbe opportuno che l'Osservatorio europeo del cambiamento, che opera nel quadro dell'agenzia europea Eurofund a Dublino, fosse coinvolto in tal senso.

Or. fr

Emendamento 67
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della

crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra *i* esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica ***derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.***

crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra *gli* esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica.

Or. en

Emendamento 68
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra *gli* esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi ***inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.***

Emendamento

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra *gli* esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi.

Or. pt

Emendamento 69
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per **consentire** al FEG **di intervenire in** future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione **copra i** esuberi **dovuti a** un grave deterioramento della situazione economica **derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.**

Emendamento

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per **attribuire** al FEG **la necessaria flessibilità che lo renda pienamente adattabile alle imprevedibili e** future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione **coprisse tutti gli** esuberi **collegati alla crisi e alla globalizzazione che minacciano l'occupazione quali, non solo il fallimento, ma anche la ristrutturazione d'impresa, in tutte le sue forme ivi compresa la "delocalizzazione selvaggia" intra ed extra unionali, cui è oggi imputabile** un grave deterioramento della situazione economica e **sociale dei lavoratori europei.**

Or. it

Emendamento 70
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il

Emendamento

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il

suo campo di applicazione copra i esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.

suo campo di applicazione copra i esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008, *affinché il FEG possa offrire il sostegno necessario in modo rapido ed efficace.*

Or. nl

Emendamento 71
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nonostante l'esistenza del FEG, l'Unione europea e gli Stati membri devono adottare politiche che favoriscano la crescita, la creazione di occupazione con diritti e la produzione, in particolare nei paesi con economie più fragili, obiettivi incompatibili con l'applicazione delle misure cosiddette di austerità, che hanno contribuito alla perdita quotidiana di migliaia di posti di lavoro.

Or. pt

Emendamento 72
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'Osservatorio europeo del cambiamento presso l'agenzia dell'UE Eurofund a Dublino assiste la Commissione europea e lo Stato membro

interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le domande di fondi al FEG.

Or. en

Emendamento 73
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Or. pt

Emendamento 74
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una

soppresso

nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

Or. en

Emendamento 75
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Or. nl

Emendamento 76
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Or. fr

Emendamento 77
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Or. en

Emendamento 78
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Or. pt

Emendamento 79
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun***

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

accordo commerciale.

Or. en

Emendamento 80
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Or. fr

Emendamento 81
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in

circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***In generale, non possono essere coperti i singoli licenziamenti effettuati dalle aziende.***

Or. en

Emendamento 82 **Milan Cabrnoch**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione ***europea*** del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione ***solidale*** del FEG ***a livello di tutta l'UE***, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.

Or. en

Emendamento 83 **Vilija Blinkevičiūtė**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, ***i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese***, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento;

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento;

Or. It

Emendamento 84
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, ***nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali***, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 85
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, ***nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali***, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. pt

Emendamento 86
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di ***micro, piccole e medie imprese***, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, ***nonché gli***

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di ***microimprese e i*** lavoratori autonomi che cessano ***o cambiano*** la loro attività ***attuale o la***

agricoltori che cambiano o adattano ***le loro attività*** a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

adattano a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 87
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, ***nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali,*** come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro, ***a prescindere dal loro status formale,*** dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese ***e*** i lavoratori autonomi che cessano la loro attività come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 88
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al

FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di *micro*, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi *che cessano* la loro attività, *nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali*, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di piccole e medie imprese, *gli agricoltori e* i lavoratori autonomi *costretti a cessare* la loro *attuale* attività, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 89 Evelyn Regner

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di *micro*, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, *nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali*, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di *micro*, piccole e medie imprese *e* i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento; *anche i giovani che a causa della globalizzazione e della crisi hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro devono avere un accesso equo al FEG.*

Or. de

Emendamento 90
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

soppresso

Or. pt

Emendamento 91
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa

soppresso

attuazione.

Or. en

Emendamento 92
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 93
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione

(8) Il campo di applicazione del fondo dovrebbe **altresì prevedere il sostegno, secondo opportune modalità, ai lavoratori delle imprese di un settore specifico interessato da perturbazioni economiche gravi che mettono in pericolo l'occupazione di un significativo numero**

Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

di lavoratori, in una o più regioni o in uno o più paesi dati, attraverso operazioni di ristrutturazione.

Or. fr

Emendamento 94
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati ***in primo luogo*** verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. ***L'inclusione d'indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.***

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati ***esclusivamente*** verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo.

Or. en

Emendamento 95
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i

lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Or. de

Emendamento 96
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitata*.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa **stabile e con diritti**, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitata*.

Or. pt

Emendamento 97
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i

lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. ***L'inclusione*** di indennità pecuniarie ***in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.***

lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. ***In situazioni particolarmente gravi il FEG può offrire anche misure di sostegno transitorio coincidenti con indennità pecuniarie finalizzate a coprire il periodo di tempo che intercorre tra l'esclusione e il reintegro del lavoratore nel mercato del lavoro.***

Or. it

Emendamento 98 **Marije Cornelissen**

Proposta di regolamento **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del ***FEG*** dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitato*.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del ***fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità*** dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa ***di qualità e sostenibile***, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitata*. ***I contributi finanziari devono integrare e non già sostituire gli obblighi finanziari spettanti agli Stati membri o alle aziende in virtù della legislazione dell'UE o nazionale o di contratti collettivi. Le aziende o i settori devono contribuire al cofinanziamento nazionale delle misure, salvo nel caso in cui non siano in grado di farlo.***

Or. en

Emendamento 99
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitato*.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo ***o permettere loro di rilevare l'azienda che li impiegava, in caso di cessazione dell'attività di quest'ultima, attraverso la formula della cooperativa.*** L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitata*.

Or. fr

Emendamento 100
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di ***almeno il 50%*** di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di ***qualità e sostenibili di tutti i*** lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda ***conformemente alla strategia dell'Unione per l'occupazione. La progettazione***

dell'insieme coordinato di servizi personalizzati deve tenere conto dei motivi all'origine degli esuberi e mettere in conto le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. L'insieme coordinato deve essere pienamente compatibile con il passaggio a un'economia rispettosa del clima, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse ed ecologicamente sostenibile.

Or. en

Emendamento 101
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il **50%** di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati, ***attraverso l'aggiornamento, la riqualifica o lo sviluppo di percorsi imprenditoriali.*** Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il **70%** di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Or. it

Emendamento 102
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro **12 mesi dalla data della domanda**.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro **6 mesi dal completamento delle azioni**.

Or. en

Emendamento 103

Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che ***favoriranno in modo significativo l'impiegabilità*** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che ***determineranno il reinserimento*** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Or. en

Emendamento 104

Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo ***l'impiegabilità dei*** lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo ***la creazione di occupazione con diritti per i*** lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Or. pt

Emendamento 105
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data ***della domanda.***

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data ***di erogazione dell'assistenza.***

Or. It

Emendamento 106
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri **fanno del loro meglio** per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento

(11) **Come rilevato dal Comitato economico e sociale europeo una delle cause del sottoutilizzo del FEG è la sua procedura di attivazione, caratterizzata da un'eccessiva lentezza e complessità amministrativa.** Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri, **coadiuvati da tutti i livelli di governance coinvolti e dai rappresentanti della società civile organizzata, dovrebbero adoperarsi** per presentare domande complete e **tempestive**. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Or. it

Emendamento 107
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. **La presentazione di domande complete può essere agevolata da una collaborazione bilaterale proattiva e un dialogo chiaro tra la Commissione e l'amministrazione del singolo Stato membro. La Commissione dovrebbe decidere in tempi brevi se accettare o respingere la domanda, per assicurare l'efficienza del Fondo.** La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento 108
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete **e le istituzioni europee fanno del loro meglio per valutarle con rapidità**. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento 109
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *E'* opportuno **inserire disposizioni particolari concernenti le** azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione **del pubblico** più **efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione**, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente **regolamento devono anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano**

Emendamento

(13) *É* opportuno **avviare** azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi coperti dal FEG, **al suo funzionamento** e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione **dei cittadini** più **completa e, soprattutto, diffondere la conoscenza di questo strumento tra i lavoratori e i titolari delle PMI, si chiede che** le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente **regolamento coinvolgano, non solo tutti i livelli di governo nazionale, ma anche i rappresentanti della società civile organizzata. Essi, con la loro**

un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

approfondita conoscenza dei settori economici, delle caratteristiche del territorio e del capitale umano sono fondamentali, non soltanto per la raccolta dei dati necessari all'attivazione dello strumento, ma anche per la messa a punto, di concerto con il corrispondente livello di governance, delle misure di intervento più efficaci.

Or. it

Emendamento 110
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Sebbene siano molte le PMI che si trovano a fronteggiare problemi per i quali il FEG potrebbe offrire una soluzione concreta, esse sono generalmente troppo piccole e dispongono di risorse troppo modeste per essere completamente informate sulle possibilità offerte dall'Unione in determinate circostanze. Le PMI spesso non sono nemmeno al corrente dell'esistenza di questo fondo e non possono quindi approfittarne. È dunque necessario avviare una campagna di informazione di ampia portata strutturata per territori e settori che informi le PMI, proprietari, dipendenti, associazioni di categoria, sulle opportunità offerte dal FEG.

Or. it

Emendamento 111
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50% al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **65%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50% al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **95%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza **e da Stati membri nei quali si sia registrato un aumento esponenziale del tasso di disoccupazione.**

Or. pt

Emendamento 112
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del **50%** al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **65%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del **75%** al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso all'**85%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo

dell'obiettivo di convergenza.

dell'obiettivo di convergenza.

Or. it

Emendamento 113

Edit Bauer

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50% al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **65%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50% al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **60%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza ***e nel caso i lavoratori interessati provengano da tali regioni, nonché all'85% in caso di domande presentate dagli Stati membri che ricevono un aiuto finanziario a titolo dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria.***

Or. en

Emendamento 114

Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà

dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50% al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **65%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.

dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50% al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al **75%** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.

Or. It

Emendamento 115
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro *sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro* comincia a fornire servizi personalizzati *ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Or. en

Emendamento 116
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati *ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Or. en

Emendamento 117

Edit Bauer

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. *I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.*

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.

Or. en

Emendamento 118

Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. ***I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.***

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.

Or. pt

Emendamento 119

Evelyn Regner

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. ***I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.***

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.

Or. de

Emendamento 120

Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.

Emendamento

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure. ***Osserva, tuttavia, che la lunghezza della procedura di domanda e di decisione deriva dal carattere sovranazionale dello strumento e che la sua riduzione potrebbe determinare problemi di responsabilità.***

Or. en

Emendamento 121
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti deve includere la valutazione dell'integrazione di questo strumento nel Fondo sociale europeo quale asse di intervento rapido, con particolare riferimento alle relative implicazioni gestionali e di bilancio, al fine di potenziare la coerenza e la complementarietà, abbreviare il processo di decisione e semplificare e razionalizzare le domande di intervento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità, considerando che quest'ultimo potrebbe beneficiare delle strutture, delle procedure e dei sistemi di gestione e controllo del FSE, nonché delle semplificazioni inerenti al FSE in settori come le spese ammissibili.

Or. en

Emendamento 122
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) L'Osservatorio europeo del cambiamento presso l'agenzia dell'UE Eurofund a Dublino assiste la Commissione europea e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative.

Or. en

Emendamento 123
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) L'Osservatorio europeo del cambiamento presso l'agenzia dell'UE Eurofund a Dublino assiste la Commissione europea e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le tendenze della globalizzazione e l'utilizzo del fondo FEG.

Or. en

Emendamento 124
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) L'Osservatorio europeo del cambiamento presso l'agenzia dell'UE Eurofund a Dublino assiste la Commissione europea e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le domande di fondi al FEG.

Or. en

Emendamento 125
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) L'Osservatorio europeo del cambiamento presso l'agenzia dell'UE Eurofund a Dublino è nella posizione ideale per realizzare valutazioni d'impatto delle misure attive a favore del mercato del lavoro. Le valutazioni del valore aggiunto del FEG in ciascun caso di ristrutturazione richiedono un certo coinvolgimento precoce nonché risorse finanziarie aggiuntive per consentire a Eurofund di svolgere questa nuova mansione, se richiesta dalla Commissione europea.

Or. en

Emendamento 126
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità quale parte integrante del Fondo sociale europeo, allo scopo di fornire uno strumento d'intervento rapido per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e per la durata dei Fondi strutturali.

Or. en

Motivazione

L'integrazione del FEG nel FSE potenzia la coerenza, promuove la complementarità tra misure preventive e curative e abbrevia il processo di decisione. Essa semplifica e razionalizza la gestione delle singole domande nell'ambito del FEG, dal momento che quest'ultimo potrebbe beneficiare in modo più diretto delle strutture e delle procedure del FSE a livello degli Stati membri, nonché dei suoi sistemi di gestione e di controllo.

Emendamento 127
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il **FEG** si propone di contribuire alla crescita **economica** e all'occupazione nell'Unione per consentire **a quest'ultima** di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro **in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di crisi impreviste**, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento **nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole**.

Emendamento

Il **fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità** si propone di contribuire alla crescita **intelligente, sostenibile e inclusiva, alla coesione sociale**, all'occupazione nell'Unione **e a facilitare un agevole passaggio verso un'economia sostenibile** per consentire **all'UE** di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento **in attività lavorative di qualità e sostenibili ai fini della coesione sociale**.

Or. en

Emendamento 128
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione ***nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i*** lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale ***dovute alla globalizzazione***, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione ***sostenendo in modo rapido ed efficace tutti*** i lavoratori che hanno perduto il ***proprio posto di*** lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, di ***trasformazioni nella governance d'impresa che favoriscono lo spostamento delle produzione in aree dove il costo del lavoro è più basso***, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, ***attraverso l'aggiornamento delle competenze, la trasmissione di nuove capacità anche imprenditoriali*** o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.

Or. it

Emendamento 129
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in

conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, **di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura** o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, **o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.**

conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, **nonché di assicurare un posto di lavoro oppure un posto di formazione e di riqualificazione ai giovani che, a causa della globalizzazione o di una crisi imprevista, incontrano maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro in Europa.**

Or. de

Emendamento 130 **Inês Cristina Zuber**

Proposta di regolamento **Articolo 1 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, **di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura** o di crisi **impreviste**, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, **o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.**

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione **stabile e con diritti** nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o di **una crisi economica**, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro.

Or. pt

Emendamento 131 **Frédéric Daerden**

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali **che colpiscono l'agricoltura** o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività **agricole**.

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività, **ma anche sostenendo i lavoratori delle imprese di un settore specifico interessato da perturbazioni economiche gravi che mettono in pericolo l'occupazione di un significativo numero di lavoratori, in una o più regioni o in uno o più paesi dati, attraverso operazioni di ristrutturazione.**

Or. fr

Emendamento 132
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che **almeno il 50% dei** lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che **tutti i** lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile, **di qualità e sostenibile** entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Or. en

Emendamento 133
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), ***hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.***

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), ***mirano ad una efficace e rapida integrazione dei lavoratori interessati nel mercato del lavoro.***

Or. en

Emendamento 134
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione ***stabile*** entro ***un anno a decorrere dalla data della domanda.***

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione ***di lungo termine*** entro ***la fine del periodo di attuazione. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, occorre condurre una valutazione e avanzare proposte di miglioramento per eventuali casi simili che si dovessero presentare in futuro.***

Or. de

Emendamento 135
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.*

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a), b) e c), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *trovi un'occupazione sostenibile prima del termine del periodo di attuazione.*

Or. fr

Emendamento 136
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.*

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *siano reinseriti nel mercato del lavoro o trovi una nuova attività lavorativa entro 6 mesi dalla realizzazione delle misure.*

Or. en

Emendamento 137
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *trovino* un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della **domanda**.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni *trovi* un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della **concessione dell'assistenza**.

Or. It

Emendamento 138
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro ***in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi***, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Emendamento

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Or. en

Emendamento 139
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di **trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale** dovute alla globalizzazione, **dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi**, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Emendamento

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di **transizioni economiche** dovute, **ad esempio**, alla globalizzazione, **ai mutamenti e alle innovazioni di carattere tecnologico, all'integrazione del mercato unico**, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Or. en

Emendamento 140
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Emendamento

(a) dei lavoratori, **compresi gli agricoltori**, che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

Or. nl

Emendamento 141
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 142
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi *inattesa*, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra *gli* esuberi e la crisi;

Emendamento

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi *economica*, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra *gli* esuberi e la crisi;

Or. pt

Emendamento 143
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Emendamento

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale, ***compreso un drastico cambiamento della situazione del mercato***, in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Or. nl

Emendamento 144
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Emendamento

soppresso

Or. pt

Emendamento 145
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 146
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

soppresso

Emendamento 147
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 148
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure,

Emendamento

(c) dei giovani che, a causa della crisi e della globalizzazione, hanno maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e che sono alla ricerca di un posto di lavoro, di un'attività di formazione o di riqualificazione.

nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Or. de

Emendamento 149
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che *cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.*

Emendamento

(c) dei lavoratori *dei settori interessati da una perturbazione economica grave e che beneficiano* di un sostegno settoriale rafforzato in base a una decisione della Commissione quale prevista all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 150
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i lavoratori **titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui contratto** o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4; o

Emendamento

(a) i lavoratori **con** contratto o rapporto di lavoro **definiti dalla legislazione in vigore in uno Stato membro e/o disciplinati dalle leggi in vigore in uno Stato membro o aventi un rapporto di lavoro de facto a prescindere dalla situazione contrattuale; sono compresi i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori tramite agenzia interinale;**

Or. en

Emendamento 151
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i lavoratori a tempo determinato, come definiti nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio²⁴, il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che termina e non è rinnovato entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 152
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e

Emendamento

soppresso

del Consiglio²⁵, la cui impresa utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

Or. en

Emendamento 153
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui impresa utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

Emendamento

(c) i lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui impresa utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4, **esclusi i lavoratori stagionali**; o

Or. en

Emendamento 154
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di **micro, piccole e medie imprese** e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) **e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati**

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di **microimprese** e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Or. fr

Emendamento 155
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di **micro**, piccole e medie imprese **e** i lavoratori autonomi (**compresi** gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, **a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.**

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi **e** gli agricoltori e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, **che hanno cessato la loro attuale attività lavorativa.**

Or. en

Emendamento 156
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, **a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione**

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda.

prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Or. fr

Emendamento 157
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi ***(compresi gli agricoltori)*** e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, ***a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.***

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda.

Or. en

Motivazione

Il FEG deve applicarsi agli agricoltori nello stesso modo in cui si applica agli altri settori.

Emendamento 158
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) ***e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati***

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Or. en

Emendamento 159
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Emendamento

(d) i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Or. It

Emendamento 160
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi** gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**esclusi** gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima

prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Or. pt

Emendamento 161
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, ***a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.***

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda.

Or. nl

Emendamento 162
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) per "operazione di ristrutturazione" si intende qualsiasi riorganizzazione della struttura, dei processi di lavoro e dell'organizzazione di un sito che abbia un impatto quantitativo e qualitativo sull'occupazione.

Or. fr

Emendamento 163
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il licenziamento di almeno **500** dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, *su* un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione; ovvero

Emendamento

(a) il licenziamento di almeno **200** dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, *in* un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione; ovvero

Or. it

Emendamento 164
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il licenziamento di almeno **500** dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, *su* un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento

(a) il licenziamento di almeno **250** dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, *in* un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;

Or. fr

Emendamento 165
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il licenziamento di almeno **500** dipendenti di un'impresa di uno Stato

Emendamento

(a) il licenziamento di almeno **300** dipendenti di un'impresa di uno Stato

membro, *su* un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione; ovvero

membro, *in* un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione; ovvero

Or. It

Emendamento 166
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ovvero il licenziamento, *su* un periodo di nove mesi, di almeno 500 dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano *nel* settore *economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e* situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di 500 dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Emendamento

(b) ovvero il licenziamento, *in* un periodo di nove mesi, di almeno 500 dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano *in un* settore situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di 500 dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Or. en

Emendamento 167
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il licenziamento, *su* un periodo di nove mesi, di almeno **500** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS

Emendamento

(b) il licenziamento, *in* un periodo di nove mesi, di almeno **200** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS

II, nella misura in cui più di **500** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

II, nella misura in cui più di **200** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Or. it

Emendamento 168
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ovvero il licenziamento, *su* un periodo di nove mesi, di almeno **500** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di **500** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Emendamento

(b) ovvero il licenziamento, *in* un periodo di nove mesi, di almeno **250** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di **250** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Or. fr

Emendamento 169
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il licenziamento, *su* un periodo di nove mesi, di almeno **500** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di **500** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Emendamento

(b) il licenziamento, *in* un periodo di nove mesi, di almeno **300** dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di **300** dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.

Emendamento 170
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) almeno 500 licenziamenti in un periodo di 12 mesi, in particolare presso piccole e medie imprese, in un settore economico di uno Stato membro dove si registra un aumento esponenziale del tasso di disoccupazione.

Or. pt

Emendamento 171
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo

soppresso

termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 172
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 173
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

soppresso

Or. nl

**Emendamento 174
Philippe Boulland**

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone

soppresso

geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 175
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che **le condizioni** di un **aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono** le zone geografiche interessate, fissando **ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando** periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per **gli agricoltori** e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande **conformemente** all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento

3. Quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone **e previa consultazione del settore europeo coinvolto e delle organizzazioni delle parti sociali, che uno specifico settore sia interessato da perturbazioni economiche gravi che mettono in pericolo l'occupazione** di un **significativo numero di lavoratori in una o più regioni o in uno o più paesi dati, attraverso operazioni di ristrutturazione, essa deve adottare una decisione che designi il settore colpito, definisca** le zone geografiche interessate, fissando periodi di riferimento **e** condizioni di ammissibilità per **i lavoratori, la natura e le** date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande, **oltre a quelle previste** all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 176
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone **e che ha ricevuto dai rappresentanti degli Stati membri dell'UE**, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. It

Emendamento 177
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di **micro**, piccole e medie imprese **e** i lavoratori autonomi **che cambiano attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le** loro attività **precedenti, sono considerati, ai fini del**

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi **e gli** agricoltori che **non esercitano più la** loro attività.

presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. en

Emendamento 178
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di **micro, piccole e medie imprese** e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, **nel caso degli agricoltori**, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di **microimprese** e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**) che cambiano attività ovvero che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. fr

Emendamento 179
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I **proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i** lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. It

Emendamento 180
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ***ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti***, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. nl

Emendamento 181
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ***ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti***, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. en

Motivazione

Il FEG deve applicarsi agli agricoltori nello stesso modo in cui si applica agli altri settori.

Emendamento 182
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ***ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti***, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati

Or. de

Emendamento 183
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano ***attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano*** le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. pt

Emendamento 184
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ***ovvero, nel caso degli***

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività sono considerati, ai fini

agricoltori, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. fr

Emendamento 185
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i **proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i** lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

(c) Per i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. lt

Emendamento 186
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di **micro, piccole e medie imprese e i** lavoratori autonomi (**compresi** gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi **e** gli agricoltori l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata

determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, *ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.*

conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Or. en

Emendamento 187
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (*compresi gli agricoltori*), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, *ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Or. en

Emendamento 188
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (*compresi gli agricoltori*), l'esubero viene conteggiato a partire dalla

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle

data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il riferimento specifico agli agricoltori deve essere soppresso. Il FEG deve essere applicato agli agricoltori nello stesso modo in cui è applicato agli altri settori. Tali circostanze sono contemplate segnatamente nell'ambito del secondo pilastro della politica agricola comune.

Emendamento 189

Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (***compresi gli agricoltori***), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 190

Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi** gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**esclusi** gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento 191

Frédéric Daerden

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di **micro, piccole e medie imprese e** i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione **nell'atto delegato adottato** conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di **microimprese** e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione **o di modifica** delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione **nella decisione adottata** conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 192
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3,

Emendamento

(a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1 o 2,

Or. pt

Emendamento 193
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. pt

Emendamento 194
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte

Emendamento

soppresso

*dell'Unione di un accordo commerciale
cui si fa riferimento in un atto delegato
adottato in conformità dell'articolo 4,
paragrafo 3.*

Or. en

Emendamento 195
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

*(c) gli agricoltori che modificano o
adattano le loro precedenti attività
agricole in seguito alla sigla da parte
dell'Unione di un accordo commerciale
cui si fa riferimento in un atto delegato
adottato in conformità dell'articolo 4,
paragrafo 3.*

soppresso

Or. nl

Emendamento 196
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

*(c) gli agricoltori che modificano o
adattano le loro precedenti attività
agricole in seguito alla sigla da parte
dell'Unione di un accordo commerciale
cui si fa riferimento in un atto delegato
adottato in conformità dell'articolo 4,
paragrafo 3.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 197
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in* conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

(c) *i lavoratori di un settore gravemente perturbato, come definito dalla decisione della Commissione, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, che rischiano il licenziamento o che sono già stati licenziati, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.*

Or. fr

Emendamento 198
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo *ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro.* L'insieme *coordinati* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo. L'insieme *coordinato* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Or. pt

Emendamento 199
Phil Bennion

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ***ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte***, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme *coordinati* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme *coordinato* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Or. en

Motivazione

Il riferimento specifico agli agricoltori deve essere soppresso. Il FEG deve essere applicato agli agricoltori nello stesso modo in cui è applicato agli altri settori. Tali circostanze sono contemplate segnatamente nell'ambito del secondo pilastro della politica agricola comune.

Emendamento 200

Edith Bauer

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese ***o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attività fisici***, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura

Emendamento

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e

anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

la certificazione dell'esperienza acquisita;

Or. en

Emendamento 201
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese *o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici*, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Emendamento

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Or. en

Motivazione

Il riferimento specifico agli agricoltori deve essere soppresso. Il FEG deve essere applicato agli agricoltori nello stesso modo in cui è applicato agli altri settori. Tali circostanze sono contemplate segnatamente nell'ambito del secondo pilastro della politica agricola comune.

Emendamento 202
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto **alla** ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, **l'assistenza al ricollocamento**, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, **la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita**;

Emendamento

(a) **la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la certificazione dell'esperienza acquisita**, l'aiuto **nella** ricerca di un lavoro, **le misure per la creazione di posti di lavoro**, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione;

Or. en

Emendamento 203
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome **e** alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Emendamento

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome, **alla creazione e al rilevamento** di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Or. fr

Emendamento 204
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le ***misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le*** indennità di mobilità, le indennità ***di sussistenza o*** per le persone in formazione (***comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola***), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità per le persone in formazione, tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Or. en

Emendamento 205
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità ***di sussistenza o*** per le persone in formazione (***comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola***), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità per le persone in formazione (***comprese le indennità per i servizi di custodia***), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Or. en

Emendamento 206
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia **o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola**), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e:

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e:

Or. pt

Emendamento 207
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia **o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola**), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 208
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le **indennità per la ricerca di un lavoro**, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 209
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (**comprese** le indennità **per i** servizi di custodia **o** i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione, le indennità **per coprire i costi dei** servizi di **assistenza e/o** custodia **per i membri della famiglia e le indennità per** i servizi di sostituzione nell'azienda agricola, tutte misure limitate

debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e

alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e

Or. lt

Emendamento 210
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata ***o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.***

Emendamento

(c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata.

Or. pt

Emendamento 211
Milan Cabrnach

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a ***rimanere o*** ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a ritornare sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 212
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata **o** anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata, anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Or. it

Emendamento 213
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro, **comprese misure tese al miglioramento delle condizioni di lavoro o all'adattamento del luogo di lavoro dei lavoratori interessati.**

Or. en

Emendamento 214
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il 50% dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

Emendamento

soppresso

Or. It

Emendamento 215
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i **35 000** euro.

Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i **25 000** euro.

Or. en

Emendamento 216
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti *e* la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro.

Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti, la creazione *e il rilevamento* di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro.

Or. fr

Emendamento 217
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La progettazione dell'insieme coordinato di servizi personalizzati tiene

conto dei motivi all'origine degli esuberi e mette in conto le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. L'insieme coordinato deve essere pienamente compatibile con il passaggio a una economia rispettosa del clima, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse ed ecologicamente sostenibile.

Or. en

Emendamento 218
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione;

Emendamento

(a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione, ***le misure che possono essere considerate sostitutive delle prestazioni di disoccupazione;***

Or. en

Emendamento 219
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi.

Emendamento

(b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese ***o degli Stati membri*** in virtù della legislazione nazionale, ***dell'Unione*** o di contratti collettivi ***o che sarebbero sostitutive di tali***

responsabilità.

Or. en

Emendamento 220

Edit Bauer

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Emendamento

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario **limitato a un massimo del 5% dell'ammontare del finanziamento richiesto** per le attività di preparazione, gestione, informazione, **di cooperazione con le competenti parti sociali (comitato aziendale) dei lavoratori destinatari del sostegno**, di pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Or. en

Emendamento 221

Edit Bauer

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti, **ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.** In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **sei** mesi dalla data di presentazione della domanda,

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti **i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 o 2.** In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **tre** mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la

dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di **sei** mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di **quattro** mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Or. en

Emendamento 222 **Frédéric Daerden**

Proposta di regolamento **Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **sei mesi** dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **dodici** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di **sei mesi** dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti *i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 o 2*, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **dodici settimane** dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **sei** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di **diciotto settimane** dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Or. fr

Emendamento 223
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro **12** settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti, **ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.** In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro **6** settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti *i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 o 2.* In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Or. en

Emendamento 224
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti, **ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.** In circostanze eccezionali

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti *i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 o 2.* In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può

debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Or. pt

Emendamento 225
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Emendamento

1. Lo Stato membro, ***coinvolgendo le parti sociali fin dall'inizio della procedura***, presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti ***i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafi 1 o 2***, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale,

a seconda di quale sia la data più prossima.

Or. it

Emendamento 226
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata **del collegamento tra gli esuberanti e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c).** Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

(a) un'analisi motivata **dei licenziamenti.** Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4; **nel caso di aziende che proseguono l'attività dopo i licenziamenti, l'analisi contiene una spiegazione dettagliata degli obblighi giuridico-sociali in virtù della legislazione dell'Unione, della legislazione nazionale o di contratti collettivi, nonché delle misure adottate dall'azienda per fornire sostegno ai lavoratori licenziati.**

Or. en

Emendamento 227
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberanti e le trasformazioni rilevanti

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberanti e le trasformazioni rilevanti

nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi *inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c)*. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi *economica*.

Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Or. pt

Emendamento 228 **Philippe Boulland**

Proposta di regolamento **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, *o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c)*. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento 229
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore **agricolo dello Stato membro e** derivante dagli effetti di un accordo commerciale **siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo** multilaterale siglato nel quadro dell'*Organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c*). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore derivante dagli effetti di un accordo commerciale multilaterale siglato nel quadro dell'*Organizzazione mondiale del commercio*. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento 230
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) informazioni dettagliate che diano conto del rispetto delle condizioni di cui

all'articolo 7, paragrafo (1 bis nuovo);

Or. en

Emendamento 231

Mara Bizzotto

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) un profilo generale delle competenze e una valutazione iniziale dei bisogni complessivi di istruzione e formazione dei lavoratori;

Or. it

Emendamento 232

Marije Cornelissen

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate, *ripartiti per genere e fasce di età;*

Or. en

Emendamento 233

Mara Bizzotto

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Emendamento

(g) le procedure seguite per la consultazione ***dei lavoratori o dei loro rappresentanti***, delle parti sociali, ***degli enti locali e regionali*** o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Or. it

Emendamento 234
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) un'attestazione di conformità dell'aiuto ***FEG*** richiesto *con le* norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato ***da cui risulti che*** i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

Emendamento

(h) un'attestazione di conformità dell'aiuto richiesto ***a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità*** alle norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato ***che spieghi il motivo per cui*** i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese ***o degli Stati membri*** in virtù della legislazione nazionale o ***dell'Unione*** o di contratti collettivi;

Or. en

Emendamento 235
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le fonti nazionali di cofinanziamento;

Emendamento

(i) le fonti nazionali di cofinanziamento ***o dell'eventuale prefinanziamento***;

Emendamento 236
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 237
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 238
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per migliorare le prestazioni del FEG, occorre coinvolgere le parti sociali

fin dall'inizio della procedura, al momento della presentazione delle domande di aiuto finanziario da parte del Fondo.

Or. It

Emendamento 239
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In conformità *con le* loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione.

Emendamento

3. In conformità *alle* loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione. ***La Commissione e lo Stato membro che presenta la domanda tengono informati gli attori coinvolti in merito alla valutazione della domanda per tutto il relativo processo.***

Or. en

Emendamento 240
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

4 bis. Lo Stato membro che presenta la domanda si assicura della disponibilità dei programmi e dei finanziamenti del FSE onde garantire la continuità delle misure del FEG.

Or. en

Emendamento 241
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del **FEG**, **il FEG** può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del **FEG**. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del **Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità**, **quest'ultimo** può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del **Fondo stesso, nonché la diffusione di buone pratiche tra gli Stati membri**. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 242
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del **FEG**. La Commissione **può** anche **fornire** informazioni sull'utilizzazione del **FEG** alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del **Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità**. La Commissione **fornisce** anche informazioni **dettagliate e puntuali** sull'utilizzazione del **Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità** alle parti sociali europee e

nazionali.

Or. en

Emendamento 243
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **può** anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **deve** anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Or. pt

Emendamento 244
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **può anche fornire** informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **fornisce inoltre informazioni e orientamenti chiari** sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali **e agli enti locali e regionali**.

Or. it

Emendamento 245
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Informazione, comunicazione *e pubblicità*

Emendamento

Informazione *e* comunicazione

Or. en

Emendamento 246
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. *La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG.*

Emendamento

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. *Lo Stato membro che presenta la domanda condivide le buone pratiche con varie parti interessate.*

Or. en

Emendamento 247
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La *commissione* realizza azioni di

Emendamento

3. La *Commissione, di concerto con gli*

informazione e comunicazione *relative ai* casi coperti dal *FEG* e *ai* risultati ottenuti.

Stati membri, le regioni, gli enti locali e i rappresentanti della società civile organizzata, realizza azioni di informazione e comunicazione *mirate a: diffondere la conoscenza del Fondo tra i cittadini e i lavoratori dell'UE, spiegarne il funzionamento, fornire esempi di casi coperti dal Fondo e diffondere i risultati ottenuti evidenziando non solo le pratiche migliori, ma anche individuando i punti di debolezza del precedente periodo di programmazione.*

Or. it

Emendamento 248
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La commissione realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal *FEG* e ai risultati ottenuti.

Emendamento

3. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal *Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità* e ai risultati ottenuti *[A1] sulla base di valutazioni obiettive e indipendenti allo scopo di migliorare l'efficacia del Fondo stesso.*

Or. en

Emendamento 249
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente

Emendamento

soppresso

regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 250
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, ***nella misura in cui abbiano*** un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento

4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, ***compresa la strategia UE 2020 e i suoi obiettivi primari, in quanto essi hanno*** un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 251
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è

possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare **il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65% è giustificato.**

possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare:

Or. fr

Emendamento 252 **Marije Cornelissen**

Proposta di regolamento **Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare **il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.**

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare:

Or. en

Emendamento 253
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare ***il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.***

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare:

Or. en

Emendamento 254
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta

e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **50%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **65%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è **ammissibile a un finanziamento** dei Fondi strutturali **a titolo dell'obiettivo di convergenza**. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del **65%** è giustificato.

e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **60%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **75%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II **appartiene alla categoria "regioni meno sviluppate" ai fini** dei Fondi strutturali. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del **75%** è giustificato.

Or. it

Emendamento 255 **Vilija Blinkevičiūtė**

Proposta di regolamento **Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **65%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **75%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento

del 65% è giustificato.

del 75% è giustificato.

Or. It

Emendamento 256
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **65%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. *Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.*

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il **95%** di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza *e da Stati membri nei quali si sia registrato un aumento esponenziale del tasso di disoccupazione.*

Or. pt

Emendamento 257
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il 65% del totale dei costi stimati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), o

Or. fr

Emendamento 258
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il 50% dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), o

Or. en

Emendamento 259
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il 50% dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), o

Or. en

Emendamento 260
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il 75% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II appartiene alla categoria "regioni meno sviluppate" ai sensi del regolamento XX/XXX, o

Or. fr

Emendamento 261

Edit Bauer

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il 60% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II appartiene alla categoria "regioni meno sviluppate" ai sensi del regolamento XX/XXXX, o

Or. en

Emendamento 262

Marije Cornelissen

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II appartiene alla categoria "regioni meno sviluppate" ai sensi del regolamento XX/XXX, o

Emendamento 263
Edit Bauer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'85% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 264
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'80% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Or. fr

Emendamento 265
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il 75% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 266
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il 35% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali nessuna regione di livello NUTS II appartiene alla categoria "Regioni meno sviluppate" ai sensi del regolamento XX/XXXX e il cui tasso di disoccupazione è almeno del 3% inferiore alla disoccupazione media dell'UE quale indicata dai dati Eurostat di più recente pubblicazione.

Or. en

Emendamento 267
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda *quanto prima possibile*.

Emendamento

3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda *entro 10 giorni*.

Or. pt

Emendamento 268
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Cofinanziamento nazionale

Le aziende e/o i settori coinvolti nella domanda contribuiscono almeno per il 50% al cofinanziamento nazionale totale. Lo Stato membro che presenta la domanda valuta se sia giustificata una percentuale inferiore di cofinanziamento da parte delle aziende o dei settori sulla base della posizione finanziaria dell'azienda o del settore coinvolti nella domanda.

Or. en

Emendamento 269
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle *quale* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. ***Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.***

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle *quali* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Or. pt

Emendamento 270
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle *quale* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. ***Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.***

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle *quali* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Or. fr

Emendamento 271
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle *quale* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. ***Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.***

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle *quali* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Or. en

Emendamento 272
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (**h**), alle *quale* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso ***degli agricoltori***, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (**f**), alle *quali* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso ***del sostegno settoriale rafforzato***, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato

all'articolo 4, paragrafo 3.

conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 273
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera **(h)**, *alle quale* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera **(f)**, *nelle quali* lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. It

Emendamento 274
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il **50%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito *se necessario*

Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il **60%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito da **un**

da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

predefinito e chiaro schema di pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

Or. it

Emendamento 275
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Le condizioni precise di finanziamento, in particolare il tasso di prefinanziamento e le modalità relative ai pagamenti intermedi e finali, sono *definiti* dalla Commissione nella decisione di *concessione* di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Emendamento

Le condizioni precise di finanziamento, in particolare il tasso di prefinanziamento e le modalità relative ai pagamenti intermedi e finali, sono *definite* dalla Commissione, ***in collegamento con lo Stato membro***, nella decisione di *concessione* di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Or. pt

Emendamento 276
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 6 *quanto* prima possibile, ma in ogni caso entro **24** mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 6 *il* prima possibile, ma in ogni caso entro **12** mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 277
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In circostanze eccezionali che richiedano un intervento finanziario rapido ai fini della tutela dell'occupazione, come nel caso di progetti di rilevamento, da parte dei lavoratori licenziati, di imprese messe volontariamente in liquidazione, l'importo potrebbe essere anticipato/prefinanziato dallo Stato membro o da un organismo riconosciuto da quest'ultimo e preposto a effettuare tali interventi finanziari, dal momento che i tempi imposti dai tribunali competenti a pronunciarsi sul rilevamento di aziende sono in molti casi inferiori a quelli della procedura del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 278
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, ***o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3***, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il

Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività

calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Or. pt

Emendamento 279
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività.

Emendamento

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale, ***stabile e con diritti***, dei lavoratori o a nuove attività.

Or. pt

Emendamento 280
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività.

Emendamento

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività. ***Essa confronta esplicitamente i risultati delle misure di reinserimento finanziate dal Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità***

*con i risultati delle misure di
reinserimento non sostenute dal fondo.*

Or. en

Emendamento 281

Thomas Mann

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione finale relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sulla natura delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.

Emendamento

2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione finale **dettagliata** relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sulla natura delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.

Or. de

Emendamento 282

Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006

nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) **e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR)**, e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, **la percentuale di reinserimento professionale dei lavoratori per Stato membro**, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Or. pt

Emendamento 283
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno 2018;

Emendamento

(a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno 2018; ***tale valutazione deve includere la valutazione dell'integrazione di questo strumento nel Fondo sociale europeo quale asse di intervento rapido, con particolare riferimento alle relative implicazioni gestionali e di bilancio, al fine di potenziare la coerenza e la complementarità, abbreviare il processo decisionale e semplificare e razionalizzare le domande di intervento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla sostenibilità, considerando che quest'ultimo potrebbe beneficiare delle strutture, delle procedure e dei sistemi di gestione e controllo dell'FSE, nonché delle semplificazioni inerenti all'FSE in***

settori come le spese ammissibili;

Or. en

Emendamento 284

Edit Bauer

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Emendamento

2. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. ***Nel caso in cui la valutazione accerti il mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, è previsto il rimborso in misura proporzionale del contributo finanziario;***

Or. en

Emendamento 285

Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione; ***se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, devono essere corrisposti interessi di***

Emendamento

3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione.

mora.

Or. pt

Emendamento 286
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione conclude che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, decide, se non è raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha apportato le correzioni dovute entro il termine fissato dalla Commissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al paragrafo 3, di procedere alle correzioni finanziarie necessarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata sarà recuperata; ***se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato la domanda entro il termine stabilito, dovranno essere versati interessi di mora.***

Emendamento

4. Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione conclude che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, decide, se non è raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha apportato le correzioni dovute entro il termine fissato dalla Commissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al paragrafo 3, di procedere alle correzioni finanziarie necessarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata sarà recuperata.

Or. pt

Emendamento 287
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

Or. pt

Emendamento 288

Marije Cornelissen

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

Or. en

Emendamento 289

Philippe Boulland

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

soppresso

Or. fr

Emendamento 290
Marije Cornelissen

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Esercizio della delega

1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Una decisione di revoca pone termine alla delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 291
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

soppresso

Or. pt